



REPUBBLICA ITALIANA SENT 3/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Alessandro BENIGNI

Consigliere Relatore

Antonino GRASSO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio su istanza di parte iscritto al n. **21415** del registro di segreteria, promosso dall'Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è domiciliata, nei confronti di:

omissis, generalizzata in atti, contumace;

omissis, generalizzato in atti, contumace;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella pubblica udienza del 30 novembre 2023, il relatore,

Cons. Alessandro Benigni, l'Avv. Maria Chiara Ghia, a difesa dell'Università di Genova, nonché il rappresentante del Pubblico

Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale,
Dott. Marco Ferraro;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con ricorso, regolarmente notificato alle parti convenute, l'Università degli Studi di Genova ha chiesto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1 L. 20/1994, l'accertamento dell'illecito arricchimento della somma di € 83.090,34 (di cui € 16.248,18 già rimborsati) da parte del Prof. omissis (deceduto il omissis e già condannato con sentenza definitiva n. 175/2019 della II° Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti) con il conseguente indebito arricchimento degli eredi del predetto, Sig.ri omissis, rispettivamente coniuge e figlio del *de cuius*, della residua somma di **€ 67.188,69**, di cui è già stata intimata la restituzione, rispettivamente, con lettere raccomandate A.R del 21 e 22 novembre 2022.

In particolare, è stata intimato a ciascuno degli eredi la condanna al pagamento della somma di **€ 34.015,96**, in proporzione alla propria quota ereditaria.

Il P.M., nelle sue conclusioni, si è associato alla richiesta della ricorrente.

2. In sede di discussione orale, l'avvocato dello Stato ha dichiarato che la Sig.ra omissis, dopo la notifica del ricorso, ha offerto il pagamento dell'intera somma, riservandosi di produrre la reversale di incasso e che, conseguentemente l'Università di Genova ha deciso di rinunciare alla prosecuzione

	del giudizio, formulando emissione di una sentenza di rito con	
	la formula che il Collegio riterrà più opportuna. Il P.M. si è	
	associato a tale richiesta.	
	3. Risultando in atti integralmente soddisfatta la	
	richiesta risarcitoria, con conseguente reintegrazione del danno	
	erariale dedotto in giudizio, sussistono i presupposti per la	
	declaratoria di improcedibilità espressamente richiesta, con	
	conseguente estinzione del giudizio.	
	Il Collegio, dichiarando estinto il giudizio per	
	l'accoglimento di una questione preliminare di merito, ritiene	
	equa la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art.	
	31 c.g.c.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando,	
	D I C H I A R A	
	l'estinzione del giudizio nei confronti di omissis, entrambi	
	contumaci, per cessazione della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 novembre	
	2023.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	<i>(Alessandro Benigni)</i>	<i>(Emma Rosati)</i>
	<i>DEPOSITO IN SEGRETERIA 29 GENNAIO 2024</i>	
	3	

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(LUCA UGHETTI)